



Foglio informativo su

FIDEIUSSIONE SPECIFICA

aggiornato al 1° agosto 2011

Sezione 1: INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione:

Banca di Credito Cooperativo di Barlassina Società Cooperativa

Sede legale e amministrativa:

**Via C. Colombo, 1/3
20825 BARLASSINA (MB)**

Indirizzo telematico:

info@bccbarlassina.it

Numero di matricola d'iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia:

4495.8.0 - Codice meccanografico (Codice ABI): 8374.1

Numero di iscrizione al Registro delle imprese (REA)

434327

Numero di iscrizione all'Albo delle Società Cooperative

A157431

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce:

FONDO DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI DEL CREDITO COOPERATIVO

Capitale sociale e Riserve al 31.12.2010 (risultanti dall'ultimo bilancio approvato):

euro 152.237.149

Sezione 2: CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

2.1 Struttura e funzione economica

La fideiussione specifica è il contratto con cui un soggetto (fideiussore) garantisce il pagamento di un debito di un altro soggetto (garantito) nei confronti della banca derivante da una specifica operazione.

2.2 Principali rischi tipici (generici e specifici)

Il principale rischio a carico del fideiussore è quello di dover pagare alla banca il debito del soggetto garantito.

Sezione 3: CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO

Non è prevista l'applicazione di alcuna commissione a carico del fideiussore.

Spese per comunicazioni periodiche

euro 2.00

Tasso dare annuo per interessi di mora

non superiore al 12,00%

Sezione 4: SINTESI DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO IL SERVIZIO

Il fideiussore ha diritto:

- di recedere, quando garantisce un'apertura di credito a tempo indeterminato, dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata;
- di richiedere alla banca la comunicazione dell'entità del debito nei confronti della banca del soggetto garantito.

Il fideiussore ha l'obbligo:

- di rimborsare tutto quanto dovuto dal debitore per capitale, interessi, spese e oneri tributari;
- di rimborsare alla banca le somme dalla stessa incassate per il pagamento di obbligazioni garantite e poi restituite a seguito di annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti;
- di rispondere, in caso di recesso, di ogni obbligazione che dovesse successivamente sorgere o maturare in dipendenza del rapporto garantito;
- di garantire, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, i debiti derivanti da eventuali rinnovi o proroghe dell'operazione, salvo che abbia comunicato per iscritto alla banca, almeno 15 giorni prima della scadenza, la volontà di non garantire detti debiti;
- di pagare immediatamente alla banca quanto dovuto a fronte di semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del debitore, e di corrispondere gli interessi moratori in caso di ritardo nel pagamento;
- di rispondere, quando vi siano più fideiussori, per l'intero ammontare del debito anche in caso di estinzione o modifica della obbligazione di altri fideiussori.

Inoltre:

- il fideiussore, nel caso in cui il credito garantito sia a tempo determinato, non può recedere dalla garanzia, che rimane efficace fino al completo pagamento del debito garantito;
- la banca non è tenuta ad agire nei confronti del debitore o del fideiussore nei termini previsti dall'art. 1957 c.c. ed i diritti derivanti alla stessa dalla fidejussione restano integri fino alla totale estinzione del debito;
- il fideiussore rinuncia ad opporre eccezioni nel caso in cui la banca receda dai rapporti con il soggetto garantito;
- il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga sino a quando non sia stato completamente estinto il debito nei confronti della banca;
- la banca, in caso di fidejussione prestata da coniugi, può agire direttamente per l'intero credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi;
- per eventuali controversie con soggetti che non rivestono la qualifica di consumatore il Foro competente è quello di Monza.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie – nel caso in cui sorga una controversia tra la parte finanziata e la Banca relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, la parte finanziata, prima di adire l'Autorità finanziaria ha la facoltà di utilizzare in alternativa uno degli strumenti di risoluzione delle controversie qui di seguito indicati, previa presentazione di un reclamo all'Ufficio Reclami della Banca, istituito presso la Segreteria di Direzione della sede, sita in via C. Colombo, 1/3 – 20825 BARLASSINA (MB), che risponderà entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. I reclami potranno essere presentati sia a mezzo fax (0362-5771207) sia per lettera raccomandata a.r. indirizzata al citato ufficio, ovvero mediante raccomandata consegnata a mani presso ogni filiale della Banca, nonché per via telematica utilizzando i seguenti indirizzi: segreteria.direzione@bccbarlassina.it e bccb@pec.bccbarlassina.it

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- ⇒ **Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro il cliente può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia o presso la filiale della Banca con cui intrattiene i propri rapporti, dove potrà richiedere l'apposita "Guida" pratica e i moduli di adesione ai servizi dell'ABF;
- ⇒ **Conciliatore Bancario Finanziario**. Il cliente può, singolarmente o in forma congiunta con la Banca, attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di raggiungere un accordo con la Banca. Detto tentativo sarà esperito, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40, comma 6 del decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003 dall'organismo di conciliazione bancaria costituito presso il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per l'assoluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ABR con sede a Roma Via Botteghe Oscure 54, sito internet www.conciliatorebancario.it, iscritto al n. 3 del registro tenuto dal Ministero della Giustizia, ex art. 38 del suddetto decreto legislativo n. 5/2003. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere

all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza la formalizzazione di un accordo. Rimane altresì impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposto alla banca d'Italia.

Qualora invece la parte finanziata intenda rivolgersi direttamente all'Autorità Giudiziaria, se non si è già avvalsa della facoltà di ricorrere a uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra descritti, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF secondo la procedura suindicata oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010. Le parti possono sempre concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Foro competente – Per eventuali controversie concernenti il contratto è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede della banca. Ove il cliente sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

LEGENDA

Fideiussore	E' il soggetto che rilascia la fideiussione a favore della banca
Debitore principale	E' il soggetto di cui il fideiussore garantisce l'adempimento in favore della banca
Reviviscenza della fideiussione	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio per sentenza) inefficaci o annullati o revocati.
Solidarietà tra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce tra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Regresso	E' il diritto del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca